



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 27.2021

Seregno, 23 dicembre 2021

**DETRAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE DICEMBRE 2021**

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Casi	Comportamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre	Rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2021,	2021
<b>Fatture ricevute e registrate nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021)</b>	<b>Sono registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiscono nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022</b>	<b>2022</b>
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 non registrate a dicembre 2021:	Per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021, da presentare entro il 30 aprile 2022	2021
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022:	tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.	2021

**REGOLA GENERALE**

Le disposizioni vigenti prevedono che la detrazione deve essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

In base all'art. 1, D.P.R. 100/1998<sup>i</sup>

**Liquidazioni periodiche** - E' previsto che la detrazione Iva è esercitabile nella liquidazione di competenza anche per le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo.

**Liquidazioni dicembre, IV trimestre 2021** - Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2021 e nelle liquidazioni periodiche descritte in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2022. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

100/1998 che recita *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Riepilogando. E' solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

L'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che *“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 maggio 2021 e datata 30 aprile 2021, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione Iva del mese di aprile.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2021 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2022. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che, come detto, recita *“fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2021 vengano inviate al Sistema di Interscambio in tempo utile affinché siano ricevute entro la fine del mese di dicembre 2021, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nello stesso periodo di imposta 2021 di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

---

**<sup>1</sup> Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici Dpr 100/1998 - modificato da art. 14 Dl 118/2018 1.**

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.